COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO

DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

E SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 n. 97
e successiva delibera di Consiglio Comunale del 20 aprile 2001 n. 109

COMUNE DI CHIETI

VIII SETTORE – Servizio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE E SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA. (Approvato con delibera di C.C. n. 97 del 27/03/2001 e successiva deliberazione di C.C. n. 109 del 20/04/2001).

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Il servizio da piazza per autovetture ad uso pubblico per trasporto di persone ed il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati, sono disciplinati:
a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, tenuto in vigore dall'art. 145, 2° comma del T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
b) dal T.U. 15 giugno 1959, n. 393 e dal relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1959, n. 420;
c) dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77;
d) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394;
e) dal D.M. 18 aprile 1977;
f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635 ;
g) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
h) dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5.3.1992 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
l) dal Decreto 20 dicembre 1991, n. 448;
m) dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21;
n) dalla Legge Regionale 7 novembre 1998, n. 124;
o) dal D.L.G.S. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
p) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
q) dal presente regolamento;

Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo in conformità della legge e secondo disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

Lo stazionamento avviene all'interno di rimesse.

Articolo 3 - Servizio TAXI

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene su aree individuate dal Comune ed è rivolto all'utenza che avanza apposita richiesta, rivolta direttamente sul luogo di stazionamento ovvero telefonicamente al recapito pubblico, per una determinata prestazione a tempo o viaggio.

Articolo 4 - Determinazione del numero di autovetture da adibire al servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture in servizio vengono fissati, (fatte salve le disponibilità già esistenti alla data dell'11 aprile 2000 conformemente alle decisioni della Commissione comunale - vedi verbale n. 2/2000 dell'11.04.2000), con provvedimento dell'Ente, sentita la Commissione

Comunale di cui al presente regolamento, fermo restando, in caso di diminuzione e fino alla loro normale scadenza, le licenze comunali d'esercizio in corso, secondo i seguenti criteri:
- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, viene fissata sempre con delibera di Consiglio Comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
Il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, e' invece determinato, sempre con delibera del Consiglio Comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti.
E' ammessa la deroga, per una sola unità, da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per i Comuni sedi di APT e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione AUTOBUS si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

Articolo 5 - Domanda per esercitare il servizio

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente e per esercitare il servizio da piazza occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ed al servizio da piazza, ai sensi dell'art. 4 .

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente e/o servizio da piazza, deve presentare, a seguito di Bando Pubblico da parte dell'Ente, domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

La licenza per l'attività di noleggio mediante autobus, può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; ***la licenza o autorizzazione per*** l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture, può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società, deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di € 51.645,70.
b) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone, ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche, che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
d) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990, di data non anteriore a mesi tre;
e) dichiarazione d'impegno a non esplicare altre attività lavorative che limitino il regolare svolgimento del servizio;
f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;
h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

i) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del D. 448/91;
l) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e successive modificazioni che attesti il requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D. 448/91;
m) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture e servizio taxi, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c) e) g) h); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

a) statuto e atto costitutivo;
b) certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
c) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di una Provincia Abruzzese;
d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco soci;
f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla giuda degli autoveicoli;
g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Articolo 6 - Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio con conducente di autovetture, autobus, minibus e taxi:
a) l'avere prestato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
c) la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
d) la disponibilità di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus;
In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Articolo 7 - Cause d'impedimento al rilascio della licenza

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:
a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 8 - Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

La licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono rilasciate dal Dirigente, sentito il pare di apposita Commissione, così composta da n. 8 (otto) membri:

a) Sindaco e suo delegato – Presidente;
b) dal Dirigente del Settore Commercio – componente;

c) da 4 (quattro) rappresentanti delle categorie del settore (n. 2 per la categoria di esercenti di cui all'art. 2 - n. 1 in rappresentanza della categoria noleggio con conducente e n. 1 in rappresentanza della categoria AUTOBUS - e n. 2 per la categoria di esercenti di cui all'art. 3) nominati dal Sindaco su designazione unitaria delle Associazioni di categoria e/o degli esercenti esistenti sul territorio comunale.
Nel caso che le designazioni unitarie non pervengano entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla richiesta, il Sindaco provvederà alla nomina dei componenti;
d) Comandante della Polizia Municipale - componente;
e) Dirigente dei L.L.P.P. - componente.

La Commissione suddetta è pure incaricata, a richiesta del Sindaco, di esprimere parere sulle questioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente sarà considerato doppio.

La Commissione può invitare, di volta in volta, esperti e personale qualificato o interessato allo svolgimento del servizio.

La Commissione sarà assistita da un impiegato dell'Ufficio Commercio con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Ai fini del rilascio delle licenze comunali, sarà emesso bando di pubblico concorso sulla base delle disponibilità stabilite ai sensi del precedente art. 4.

Le licenze per i taxi saranno rilasciate ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

Le licenze sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio per il servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nella licenza devono essere riportati tutti i dati relativi al numero e tipo di autovettura, della patente di guida e della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati, valida ad ogni effetti con massimali superiori al 50% dei minimi previsti dalla legge.

La licenza comunale deve essere portata sull'autovettura unitamente agli altri documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o agenti della sorveglianza sulla circolazione stradale.

Ai fini del rilascio della licenza, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad esso, se già in suo possesso, il certificato d'iscrizione sul registro mestieri ambulanti ex art. 121 e art. 86 del T.U. di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 9 - Trasferimento della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono trasferite su richiesta del titolare dietro autorizzazione del Dirigente del Settore Commercio, a persone designate dallo stesso titolare, purché iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, le licenze possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione rilasciata dal Dirigente, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti in ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Il nuovo e i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza o autorizzazione, a pena di decadenza.

Articolo 10 - Inizio del servizio

L'assegnatario della licenza comunale ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo, la cui immatricolazione non risalga ad oltre 6 (sei) anni (autoveicoli, autobus e minibus) prima della data della domanda (fatte salve, per gli autoveicoli a noleggio con conducente, le auto d'epoca e le auto di rappresentanza, in norma con le vigenti disposizioni legislative sulla circolazione degli autoveicoli) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione.

Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 (centoventi) giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'automezzo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di automezzo nuovo, l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero di telaio per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 11 - Sostituzione alla guida

I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dei taxi da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e pueperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
f) per gravi motivi di famiglia valutati di volta in volta dalla competente Commissione;
g) per le assenze brevi entro il limite massimo di giorni 30 non rinnovabili e per una sola volta l'anno è consentita la sostituzione previa comunicazione scritta con indicazione del sostituto in possesso dei requisiti.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituito alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n. 230; a tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. ***Tale*** contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo e conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

Articolo 12 - Durata delle licenze e autorizzazioni

La licenza d'esercizio del servizio da piazza (Taxi) è rilasciata senza limitazione di tempo; essa è soggetta a vidimazione annuale, che dovrà avvenire entro i primi due mesi dell'anno e sarà concessa dal Dirigente del Settore Commercio, dietro presentazione della Carta di Circolazione dell'autovettura, della patente di abilitazione guida e della polizza di assicurazione R.C.T. e R.C. terzi trasportati e rinuncia alla rivalsa valida ad ogni effetto.

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente, subordinatamente a quella di P.S., è valida sino al 31 dicembre. Il rinnovo deve essere effettuato annualmente entro il mese di gennaio, mediante comunicazione di prosecuzione di attività. A corredo della domanda di rinnovo, il titolare della licenza dovrà esibire la carte di circolazione e fornire la prova in originale, dell'esito favorevole del collaudo del mezzo da parte dell'ufficio provinciale della M.C.T.C..

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque causati e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è a esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari

Ogni infrazione al presente regolamento, nonché alle leggi vigenti a alle disposizioni successive, comporta l'erogazione di sanzioni disciplinari da parte del Dirigente competente, sulla base del parere motivato dalla Commissione. L'istruttoria e la discussione con conseguente decisione non possono protrarsi oltre 60 giorni dalla denuncia del caso.

Le sanzioni disciplinari, combinabili a seconda della gravità del fatto e secondo quanto ai successivi articoli, sono le seguenti:

1) RICHIAMATO SCRITTO;
2) AMMONIZIONE con sospensione temporanea della licenza;
3) REVOCA DELLA LICENZA.

Il Dirigente ha facoltà di sospendere temporaneamente la licenza in attesa della convocazione d'urgenza della Commissione che deve esaminare il caso per particolari motivi gravi, segnalati e concretamente accertati.

Articolo 14 - Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio, può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del Settore Commercio, sentita la Commissione Comunale.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente ufficio provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta Regionale.

Articolo 15 - Revoca della licenza

La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Dirigente del Settore Commercio, sentita la Commissione Comunale, nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o persona di esso dipendente o coadiuvante;
c) quando l'autoveicolo a noleggio senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta differenziata e prezzo ripartito, anche se gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
f) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio, preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termine di legge, a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Dirigente è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Articolo 16 - Decadenza della licenza

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo per il Dirigente del Settore Commercio del relativo provvedimento per i seguenti motivi:

a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;

b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e quanto salvo disposto dall'ultimo comma dell'art.9.
Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente ufficio provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta Regionale.

Articolo 17 - Disposizioni particolari

Tutti i tassisti e gli esercenti di autovettura a noleggio con conducente sono obbligati a fornire il servizio ai portatori di Handicap.

Articolo 18 - Tariffe

Con deliberazione di Giunta Municipale, sentite le organizzazioni dei consumatori e utenti e di categoria del settore maggiormente rappresentative, vengono aggiornate le tariffe vigenti secondo i seguenti criteri:

Servizio Taxi

1) Tempi e chilometraggi;
2) Servizio notturno festivo;
3) Bagagli;
4) Prenotazioni.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura in modo visibile al passeggero.

Servizio di autonoleggio con conducente

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggiatore con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore secondo i criteri e nel rispetto delle tariffe minime e massime stabilite con Decreto Ministro dei Trasporti 20 Aprile 1993 (G.U. n° 124/93).

Si dà atto che detto trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, e che la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe sono distribuite alle autorimesse, che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte in modo ben visibile nei locali e di comunicarle agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti all'interno dell'autovettura.

Articolo 20 – Località di stazionamento

Le località di stazionamento delle autovetture di servizio da piazza (taxi) sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi posteggi e resa nota con cartelli indicatori.

Il noleggio dovrà essere esercitato solamente dalla prima autovettura stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione, di variare in qualsiasi modo detti stazionamenti, di interdirne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario o di variare il numero dei veicoli assegnati.

Il Sindaco, sentita la Commissione stabilisce con ordinanza l'orario e le modalità dei turni di servizio.

I conducenti, per ogni località di stazionamento, devono osservare scrupolosamente i turni fissati. In caso di impedimento il Concessionario di turno deve provvedere ad informare con tempestività l'organizzazione di categoria, perché provveda alla sua sostituzione.

Resta, tuttavia, in facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire le occasioni nelle quali derogare l'obbligo delle macchine fissate per ogni turno.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sempre e comunque al di fuori degli spazi riservati ai taxi.

Articolo 21 - Obbligo dei conducenti

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e dei taxi debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso, devono curare che il cronotachigrafo o il tassametro funzionino regolarmente.

In particolare per quanto riguarda il servizio di taxi, i conducenti hanno l'obbligo:

a) di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi avventore, salvo che la vettura non sia già stata impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa, nel caso esistono gravi ragioni per rifiutare il trasporto, gli agenti della sorveglianza devono essere urgentemente messi a conoscenza di dette ragioni;

b) di caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria;

c) di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l'immediata restituzione al proprietario, di depositarlo immediatamente al Corpo di Vigilanza urbana;

d) l'autista che abbia preso in precedenza l'impegno di recarsi a domicilio del cliente o in altro luogo ad una ora stabilita ha l'obbligo di trovarsi all'appuntamento, salvo i casi di impossibilità determinati da forza maggiore; l'autista ha facoltà di richiedere al cliente, all'atto della prenotazione, un anticipo non superiore alla metà del presumibile totale del servizio da eseguire.

Al conducente di autovetture da piazza è inoltre vietato:

a) fumare durante la corsa;

b) fare schiamazzi, usare parole volgari, abusare dei mezzi acustici;

c) rifiutare di trasportare un numero di persone a quello massimo consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;

d) fermare l'autovettura o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

e) di allontanarsi dall'autovettura in attesa dei posteggi, immotivatamente;

f) portare animali propri sull'autoveicolo;

g) portare animali degli utenti che non siano in regola con la normativa prevista per il trasporto pubblico, salvo la discrezionalità ulteriore dell'autista.

Articolo 22 - Disposizioni generali e finali

Per tutto quanto previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni del T.U. 15.06.1959 n. 393 e del R.D. 03.12.1933 n. 1740, alle norme vigenti e norme attinenti ed agli regolamenti comunali in quanto possono, direttamente o indirettamente, avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Articolo 23 - Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti i provvedimenti disciplinari, sospensione, revoca e decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nelle vigenti normative, sono punite con una sanzione di € 51,64.